

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 13 MARZO 1980 ¹

B. contro Parlamento europeo

Causa 731/79 R II

Nel procedimento 731/79 R II,

B., medico, dipendente del Parlamento europeo, residente in Kehlen, con l'avv. W. H. Vermeer, del foro di Amsterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. P. Stein, avenue Pescatore 2,

richiedente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. F. Pasetti-Bombardella, direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze, assistito dall'avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Centro europeo, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la domanda intesa a che il presidente della Corte ordini, in forza della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, la costituzione di un «collegio medico» incaricato di valutare l'indole professionale della malattia del richiedente,

IL GIUDICE FACENTE FUNZIONI DI PRESIDENTE,

in forza degli artt. 11 e 96, § 1, del regolamento di procedura della Corte,

pronunzia la seguente

¹ — Lingua processuale: l'olandese.

ORDINANZA

In fatto

Con lettera 31 gennaio 1980, indirizzata al cancelliere e facente seguito ad una lettera in data 21 gennaio 1980, indirizzata al presidente della Corte, il patrono del richiedente si è richiamato a talune circostanze nelle quali il «collegio medico» costituito di comune accordo dall'amministrazione del Parlamento e dal richiedente, a norma della disciplina relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, avrebbe cessato la sua attività.

L'avvocato del richiedente sembra considerare le due lettere suddette come una domanda di provvedimento urgente intesa alla designazione di un «collegio medico» di nuova costituzione.

Nella memoria registrata in cancelleria il 22 febbraio 1980, il Parlamento conclude per il rigetto della domanda che, a suo avviso, è irricevibile e infondata.

In diritto

Le lettere del 21 e del 31 gennaio 1980, sopra menzionate, non rispondono affatto ai requisiti sostanziali e formali ai quali l'art. 83 del regolamento di procedura subordina la ricevibilità della domanda intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto ovvero l'emaneazione, da parte della Corte, di provvedimenti provvisori relativi al procedimento di merito.

Il richiedente non ha nemmeno lasciato intendere di essersi rivolto, a seguito dei fatti ai quali si richiama, alle autorità amministrative di cui agli artt. 17-21 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, ai fini della prosecuzione del procedimento amministrativo contemplato per l'applicazione di detta normativa.

Sulle spese

In base alle considerazioni che precedono, si deve concludere che nel caso presente non è opportuno riservare la decisione sulle spese, e che su questo punto si deve decidere in conformità a quanto l'art. 70 del regolamento di procedura dispone in materia di ricorsi proposti da dipendenti comunitari.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL GIUDICE FACENTE FUNZIONI DI PRESIDENTE

così provvede:

1° La domanda è respinta.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Così fatto e deciso a Lussemburgo, il 13 marzo 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il giudice facente funzioni di presidente

J. Mertens de Wilmars